

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **141/1963** (ECLI:IT:COST:1963:141)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **22/10/1963**; Decisione del **05/11/1963**

Deposito del **12/11/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1968**

Atti decisi:

N. 141

## ORDINANZA 5 NOVEMBRE 1963

*Deposito in cancelleria: 12 novembre 1963.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 299 del 16 novembre 1963.*

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promosso con ordinanza emessa il 13 marzo 1962 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rampulla Giuseppe e Pellicciotta Aldo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 13 aprile 1963.

Udita nella camera di consiglio del 22 ottobre 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti al Pretore di Roma tra i signori Giuseppe Rampulla e Aldo Pellicciotta, il Pretore sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, nonché del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, perché emanato in virtù di una delega conferita al Governo da una legge costituzionalmente illegittima;

che con ordinanza 13 marzo 1962 il Pretore sospese il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte;

che nel presente giudizio non c'è stata costituzione delle parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che con sentenza 11 dicembre 1962, n. 106, questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 39, 71 e 76 della Costituzione;

che con sentenza n. 129 del 4 luglio 1963 la Corte ha dichiarato parimenti non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 741, in relazione all'art. 36 della Costituzione, che nei suoi termini sostanziali è identica a quella sollevata dal Pretore di Roma nel presente giudizio, con riferimento generico a tutta la legge di delegazione;

che l'ordinanza del Pretore di Roma non ha prospettato le ora enunciate questioni sotto profili nuovi e diversi, che impongano un riesame della decisione, la quale, pertanto, deve essere confermata;

Visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione agli artt. 36, 39, 71 e 76 della Costituzione, e del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, in relazione all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER  
- GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -  
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -  
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*